

## **TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA, ART. 2, COMMA 9-BIS, I. N. 241/1990**

### **Individuazione del soggetto titolare del potere sostitutivo**

L'art. 2 comma 9-bis della legge 241/1990 stabilisce che "L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria".

Il successivo comma 9-ter stabilisce che "Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario".

Pertanto, in caso di inerzia o ritardo nel rilascio del provvedimento, il privato interessato può attivare il potere sostitutivo, richiedendo l'intervento del soggetto a cui è stato attribuito, mediante richiesta scritta indirizzata al titolare del medesimo potere.

Questa Amministrazione, con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 14/04/2022, ha modificato l'art. 22bis del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, avvalendosi della facoltà di individuare, in caso di inerzia di un dirigente, un'apposita unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo, composta da tutti i dirigenti, ad esclusione di quello che di volta in volta deve essere sostituito, e presieduta dal Segretario Generale.

L'Unità organizzativa interviene solo nel caso in cui l'inerzia sia attribuibile direttamente ad un dirigente, mentre qualora sia riferita ad altro dipendente o funzionario la competenza ad operare in via sostitutiva resta in capo al rispettivo dirigente.

Tutte le richieste di intervento sostitutivo dirette ai singoli dirigenti sono trasmesse per conoscenza anche all'Unità Organizzativa.

E' possibile utilizzare l'apposita modulistica allegato, inoltrandola anche tramite pec al seguente indirizzo: [argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it](mailto:argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it)

Modulo istanza (allegato)